

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4425

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Aumento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato

Presentato il 9 febbraio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato viene aumentato di 1.800 unità nell'ambito di un triennio.

L'iniziativa è fondata sulla impellente necessità di porre il Corpo in grado di espletare i molteplici servizi affidatigli in settori d'interesse fondamentale per la collettività, sia di competenza statale che regionale.

Il Corpo forestale dello Stato svolge, infatti, per conto dello Stato e delle regioni — a norma dell'ordinamento vigente — compiti inerenti all'attuazione delle funzioni di tutela e promozione in materia di boschi e foreste, di vincolo idrogeologico, di sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento, di vigilanza e di polizia forestale

Alle suddette attività istituzionali attribuitegli dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modifi-

cazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, si sono aggiunte nel corso del tempo le molteplici incombenze affidate dalla legislazione successiva ed in particolare dalla legge 22 maggio 1973, n. 269, in materia di vigilanza sul materiale di propagazione forestale con i relativi controlli funzionali e di qualità; dalla legge 1° marzo 1975, n. 47, in materia di prevenzione, avvistamento e lotta contro gli incendi boschivi; dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di servizi e compiti di polizia, di ordine pubblico e di pubblico soccorso ed infine recentemente dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, in materia di vigilanza per la prevenzione e la repressione delle frodi agroalimentari e dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di polizia ecologica con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale.

In funzione di tali attribuzioni il Corpo forestale deve provvedere al governo, all'amministrazione del personale e alla formazione professionale di esso attraverso le scuole allievi guardie e sottufficiali.

Allo stesso è, inoltre, demandata la gestione del patrimonio della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, costituito da oltre 120 riserve in territori naturalistici di cospicuo interesse (isola di Caprera, isola di Montecristo, foresta di Vallambrosa, Camaldoli, Gargano, ecc.) e da tre parchi nazionali (Stelvio, Circeo e Calabria) per un totale di circa 120.000 ettari.

A tale mole di compiti non ha fatto, peraltro, riscontro un adeguato ampliamento degli organici ed in ispecie del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali, a cui spetta il maggior peso delle attività istituzionali, degli interventi contro gli incendi, dei compiti di polizia e di vigilanza nei settori suspecificati.

L'aumento di 900 unità nella qualifica iniziale di allievo guardia forestale con accesso riservato ad operai in cassa integrazione delle regioni Liguria, Piemonte e

Lombardia, prevista dall'articolo 9 della legge 22 agosto 1985, n. 444, può sopporre soltanto in parte alle carenze organiche del ruolo, considerata l'età, le prestazioni professionali e la destinazione obbligatoria a sole tre regioni dei nuovi assunti, i quali, considerati i tempi tecnici occorrenti per il reclutamento e la preparazione, potranno effettivamente operare non prima del 1988.

In tale situazione il potenziamento dei ruoli del Corpo forestale rappresenta una esigenza irrinunciabile.

In proposito, occorre evidenziare che il Corpo con la presenza periferica capillare attraverso i Comandi di stazione costituisce una forza di presidio territoriale sia contro gli incendi boschivi che tanto danno recano al nostro patrimonio silvano, sia di fronte ai fenomeni di delinquenza organizzata su oltre 15 milioni di ettari di terreni montani e collinari, assicurando una presenza di insostituibile importanza ove si consideri la conoscenza profonda dei luoghi, in collegamento costante con la realtà amministrativa, economica e sociale a livello locale.

La insufficienza della dotazione organica ha determinato purtroppo la chiusura di n. 115 stazioni forestali, sulle 1208 previste, mentre delle restanti stazioni n. 150 funzionano con un solo elemento, 635 con 2 elementi e soltanto n. 308 di esse sono dotate di tre o più elementi, organico indispensabile per la funzionalità delle stesse.

L'attuale dimensionamento, del tutto insufficiente per l'assolvimento dei compiti istituzionali, non consente neppure di garantire i necessari mezzi di vigilanza e sorveglianza agli effetti dei compiti di polizia forestale e generale.

Con un organico attuale di circa 5.000 unità ogni guardia forestale dovrebbe sorvegliare giornalmente oltre 1.200 ettari di bosco con un turno di servizio prescritto di 7 ore giornaliere ed inoltre provvedere agli interventi di pubblico soccorso, per conto del Ministro della protezione civile, a quelli di ordine pubblico e di pubblica sicurezza per il Ministero degli interni, alle attività nei parchi nazionali, nelle

riserve naturali, ai servizi generali del Corpo e dello stesso Ministero dell'agricoltura.

A ciò aggiungansi le richieste sempre maggiori di uomini e mezzi da parte delle regioni.

Con l'allegato disegno di legge si provvede, pertanto, all'ampliamento del ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato di 1.800 unità. L'aumento, per ragioni di bilancio ed anche per esigenze tecniche e logistiche della scuola e per il necessario approntamento dei mezzi e delle strutture in grado di recepire il nuovo personale, è scaglionato in un triennio.

La ripartizione delle 1.800 unità tra le varie qualifiche, nelle quali si articola il ruolo, è mirata a ricostituire una proporzione più equilibrata dello stesso, come risulta dalla tabella allegata al presente disegno di legge, ovviando in tal modo all'incongruenza introdotta dall'articolo 9 della legge 22 agosto 1985, n. 444, che ha

previsto l'aumento di 900 unità soltanto alla qualifica iniziale di allievo guardia senza prevederne lo sviluppo di carriera.

L'onere complessivo a regime ammonta in lire 46 miliardi, di cui 42 miliardi per spese relative al personale (oneri per le nuove assunzioni e per le promozioni) e 4 miliardi per acquisti di beni e servizi.

La spesa, per il primo triennio, comporta oneri pari a lire 3 miliardi per il primo anno (1987), lire 27 miliardi per il secondo anno (1988) e lire 41 miliardi per il terzo anno (1989).

Si provvede inoltre alla attribuzione di sei posti di dirigente superiore e sei posti di primo dirigente, previsti dalle note *a)* e *b)*, poste in calce al quadro *D* della tabella XI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al fine di realizzare il necessario coordinamento delle funzioni statali e regionali, esercitate nelle sedi periferiche.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 1987 il ruolo organico dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è aumentato in 3 anni di 1.800 unità. L'allegata tabella A, comprensiva anche delle 900 unità di cui all'articolo 9 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

2. Per la copertura dei 1.800 posti portati in aumento dal comma 1 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 14 febbraio 1986.

3. I posti previsti dalle note *a)* e *b)*, poste in calce al quadro D) della Tabella XI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono attribuiti con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1987, valutato in lire 3 miliardi, ivi comprese lire 2 miliardi per acquisto di beni e servizi, si provvede a carico della quota destinata dal CIPE per l'anno medesimo all'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *e)* della legge 8 novembre 1986, n. 752; a quello valutato in lire 27 miliardi per l'anno 1988, in lire 41 miliardi per l'anno 1989 e in lire 46 miliardi a decorrere dal 1990, ivi comprese lire 4 miliardi annui per acquisto di beni e servizi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEI SOTTUFFICIALI,
GUARDIE SCELTE E GUARDIE DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO

	1987	1988	1989
	—	—	—
Maresciallo maggiore	258 (*)	282 (*)	306 (*)
Maresciallo capo	285	310	336
Maresciallo ordinario	345	376	398
Brigadiere, vice brigadiere	1.680	1.830	1.990
Guardia scelta	1.938	2.140	2.290
Guardia - allievo guardia	2.135	2.303	2.521
Totale ...	6.641	7.241	7.841

(*) Di cui 256, 280, 303 con qualifica « scelto » ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.